



● Interessanti prospettive dal futuro recepimento della direttiva 2010/75/UE

Dalla polizza assicurativa un supporto decisionale nei processi di bonifica

Lo strumento assicurativo rappresenta la “sintesi” della verifica condotta, sul generico modello organizzativo/gestionale, con l’attività di *risk management*. Il processo decisionale con cui stabilire se e come trasferire il generico rischio assicurandolo implica, infatti, l’aver verificato ogni fase del processo, fissando il livello di accettabilità del rischio residuale. Il legislatore (in particolare quello comunitario), attraverso lo strumento della responsabilità civile, ha reso, nel corso del tempo, sempre più puntuali e severe le obbligazioni, in materia di tutela ambientale, giungendo a un corpo normativo il cui obiettivo si ritrova condensato ed efficacemente espresso attraverso il principio “chi inquina paga”. L’obiettivo dell’assicurazione è mettere a disposizione dell’assicurato, nel momento effettivo del bisogno, le competenze migliori di cui necessita per risolvere il problema, a seguito del verificarsi di una crisi. Il coinvolgimento tempestivo dall’assicuratore e la garanzia sulla competenza tecnica di chi opera per la gestione della crisi portano ineluttabilmente ad azzerare le possibilità di contenzioso, aumentando di conseguenza la certezza del risarcimento.

● di Aldo Bertelle, *Chartis Europe S.A. - Manager Linea Rischi Inquinamento*

Sintesi del processo di gestione del rischio: l’assicurazione

Lo strumento assicurativo rappresenta la “sintesi” della verifica condotta, sul generico modello organizzativo/gestionale, con l’attività di *risk management*. Il processo decisionale con cui stabilire se e come trasferire il generico rischio, assicurandolo, implica, infatti, l’aver verificato ogni fase del processo fissando il livello di accettabilità (ritenzione) del rischio residuale.

Il ricorso all’assicurazione non sta, tuttavia, a significare che questa scelta sia necessariamente il risultato di un’attività di *risk management* svolta in modo adeguato, se non addirittura di una decisione del tutto estranea a

questo processo. La polizza, come detto, rappresenta il risultato di sintesi di un processo più ampio. Fasi svolte in modo inadeguato, se non addirittura tralasciate, condizionano negativamente i risultati che si ottengono; ciò si traduce, per quanto riguarda le *performance* della polizza, in condizioni di operatività della copertura che possono risultare assolutamente insufficienti, se non addirittura inadeguate. Pur essendo di norma effettuata, tuttavia, non è infrequente che la gestione del rischio venga svolta:

- in modo non strutturato;
- prendendo a riferimento esclusivamente gli obblighi di legge in vigore al momento;
- senza fare ricorso a specialisti della materia.



Ciò può dipendere dall'erronea volontà di contenimento dei costi, dalla difficoltà, per non dire impossibilità, molto spesso, di ottenere "la prova del contrario" sulla bontà delle scelte adottate in un ambito quale quello della gestione del rischio e dalla difficoltà nell'individuare specialisti della materia effettivamente competenti e affidabili;

- senza la consapevolezza di quanto il non avvalersi di professionisti specializzati, in questa materia, possa, al contrario, aumentare, di fatto, il livello complessivo del rischio che effettivamente si corre, a causa essenzialmente della mancanza di:
 - una visione di insieme (tipologie di eventi incidentali occorsi ad altri anche in settori differenti di cui non si ha conoscenza);
 - un aggiornamento sui nuovi scenari di rischio (di quelli, ad esempio, riconducibili agli esiti delle costanti evoluzioni giurisprudenziali) che nel tempo variano potendo anche moltiplicare il loro potenziale di impatto;
- senza essere aggiornati sulle opportunità esistenti, sulle possibili evoluzioni e sull'effettivo rapporto costi/benefici.

Alla sottostima dell'importanza del ricorso sistematico a una effettiva gestione del rischio, si aggiunge un'ulteriore insidia; in particolare, l'incapacità di cogliere le evoluzioni negli scenari di rischio, di interpretarne i mutamenti o, ancora una volta, la loro sottovalutazione tendono inevitabilmente a far emergere la mancata consapevolezza di una sopravvenuta inadeguatezza delle valutazioni fatte fino a quel momento.

Pur nella complessità che, da tutti i punti di vista la caratterizza, la recente vicenda dell'Ilva di Taranto¹⁾ costituisce in qualche modo l'emblematica esemplificazione dell'insidia appena evidenziata. L'andamento di congiuntura economica negativa di questi ultimi anni, probabilmente ha rafforzato la convinzione che il rischio di giungere addirittura alla totale chiusura dell'attività per un degrado ambientale dell'area, il cui livello, oltretutto, non è certamente imputabile all'attuale proprietà, fosse ipotesi sempre più remota.

Independentemente da qualsiasi giudizio di merito e a prescindere dalla presenza o meno dello strumento assicurativo, la realtà confer-

ma, invece, inequivocabilmente che il danno all'ambiente e/o il pericolo di danno all'ambiente portano alla possibile chiusura di una azienda.

Una, o più d'una, delle cause sopra evidenziate hanno quindi condizionato negativamente il risultato del processo di gestione del rischio che non è stato in grado di evitare una così rovinosa conseguenza per un'azienda.

Comprendere il contesto

Se la vicenda del polo siderurgico di Taranto offre spunti di riflessione importanti come esempio di processo di gestione del rischio fallimentare, dal punto di vista assicurativo è invece certamente di scarso significato, considerando che, in presenza di danni conclamati e cause che li hanno prodotti conosciute, non sussiste la condizione essenziale per l'assicurabilità di un rischio (oggetto del contratto assicurativo) rappresentata dall'aleatorietà del suo verificarsi.

Il quesito che, legittimamente, potrebbe allora essere posto riguarda la **funzione dell'assicurazione**. È vero, infatti, che, con livelli di gravità inferiori e sfumature differenti, situazioni esistenti di degrado sono tutt'altro che infrequenti.

La tutela dell'ambiente è, innanzitutto, un fatto "culturale" che ha iniziato a radicarsi nel momento in cui, situazioni come quelle dei siti di interesse nazionale (i cosiddetti SIN), hanno mostrato in tutta la loro gravità quali siano ora i costi sociali da sostenere e le difficoltà tecniche, organizzative e gestionali da affrontare per riparare i dissesti prodotti da comportamenti tenuti nella totale assenza di considerazione non solo dei processi di gestione del rischio, ma, in alcuni casi, anche delle norme (ancorché meno stringenti delle attuali) vigenti all'epoca.

Il legislatore (in particolare quello comunitario), attraverso lo strumento della responsabilità civile, ha reso, nel corso del tempo, sempre più puntuali e severe le obbligazioni, in materia di tutela ambientale, giungendo a un corpo normativo il cui obiettivo si ritrova condensato ed efficacemente espresso attraverso il principio "chi inquina paga".

L'essenza del rischio, dal punto di vista giuri-

1) Sul "caso Ilva" si veda l'approfondimento di A. Merlin, pubblicato a pag. 44.



dico, in questo modo viene trasferita dal danno che può essere prodotto all'ambiente a quello che viene canalizzato sul soggetto che, attraverso il sistema di attribuzione della responsabilità, dovrà farsi carico del suo risarcimento.

Rispetto al precedente, caratterizzato da un minor numero di norme e da una loro minore severità, in questo contesto normativo il processo di *risk management* - e con esso la soluzione del trasferimento assicurativo - acquistano una straordinaria valenza.

La ricerca della stipula di una buona (relativamente a completezza e ampiezza delle garanzie) polizza, è condizione spesso imposta (ad esempio da *partner* commerciali, in particolare gruppi internazionali) dall'esterno, poiché l'azienda continua tendenzialmente a mostrare una naturale propensione a confidare nelle proprie capacità di non fare errori o di porvi rimedio, nella convinzione di essere in grado così di neutralizzare il rischio, di incappare nell'obbligo di risarcire i danni prodotti.

La bassa percezione del rischio ambientale che ancora caratterizza il mercato italiano comporta una serie di conseguenze concatenate fra loro:

- la scarsa diffusione della polizza: una raccolta premi modesta a copertura di rischi che, come quello ambientale, possono assumere dimensioni catastrofali porta a ridurre al minimo l'ampiezza delle garanzie (e quindi l'assunzione dei rischi) per mantenere livelli di premio sufficientemente bassi da poter mantenere la presenza della compagnia in questo settore di mercato;
- un numero più o meno significativo di sinistri che non rientrano in copertura: ciò induce, quindi, una comprensibile diffidenza verso l'utilità dello strumento assicurativo. Il problema di stipulare una assicurazione cosiddetta "*never pay*", locuzione con cui vengono definite nel mondo anglosassone le polizze che "non pagheranno mai", è strettamente correlato alla scarsa conoscenza di questi aspetti da parte del mercato della domanda.

Una concatenazione "causa-effetto" quale quella appena descritta è all'origine di una diffidenza che si autoalimenta nell'utente, ostacolando così il diffondersi di una corretta "cultura del rischio".

La risposta al quesito posto inizialmente, quindi, è che la funzione tipica dell'assicura-

zione può essere salvaguardata con la stipula di una buona polizza. Completezza e ampiezza soddisfacenti delle garanzie prestate dalla polizza possono essere ottenute solo attraverso un reale processo di *risk management*, anche in presenza di situazioni in cui si è già in presenza di un danno all'ambiente.

Polizza a doppia tutela

Il ramo assicurativo della responsabilità civile, più di altri, si caratterizza per la valenza sociale dello strumento. Il legislatore, infatti, ha introdotto l'obbligatorietà della stipula di questo tipo di polizza per fenomeni quali gli incidenti durante la circolazione su strada dei veicoli (legge n. 990/1969), per quelli occorsi durante l'attività venatoria (legge n. 157/1992) e, in epoca decisamente più recente, per l'esercizio delle attività di alcuni ordini professionali (D.P.R. n. 137/2012). L'intento è quello di tutelare la collettività dai rischi correlati all'esercizio delle sopra menzionate attività.

Interpretare questa misura come l'imposizione di un onere arbitrario equivale a travisare l'intento del legislatore. La *ratio* dell'introduzione dell'obbligo di stipula di una assicurazione per la responsabilità civile è, infatti, quella di offrire, per legge, una tutela *standard* tanto a chi può produrre un danno (tutelando con la polizza il patrimonio dello stesso danneggiante) contestualmente a coloro i quali lo possono subire (tutelando così, anche per questi ultimi, il diritto al risarcimento).

Lo strumento assicurativo della responsabilità civile, a differenza di altri tipi di polizza, ha quindi la peculiarità di offrire una "doppia tutela".

Alla luce di questa considerazione viene naturale chiedersi perché non sia stata ancora adottata analoga soluzione anche per il rischio di danno ambientale, considerando, in aggiunta, che questo obbligo è già stato introdotto a livello europeo, ad esempio in Portogallo, che la Spagna si accinge a farlo e che altri paesi dell'Unione stanno valutando il ricorso a questa misura, segno evidente che l'introduzione di questo obbligo è funzionale alla certezza dell'applicazione del principio "chi inquina paga" (l'assolvimento di questo obbligo, infatti, si pone a garanzia del reale livello di solvibilità del soggetto in capo al quale è posto).

In Italia, al momento, la sola regione Veneto



ha il merito di aver compreso l'utilità di questo strumento, rendendolo obbligatorio (a partire dal 1999) appunto per determinate tipologie di attività.

Il legislatore nazionale finora ha preferito piuttosto il ricorso all'obbligatorietà della polizza fideiussoria (ad esempio nel caso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) non senza significative controindicazioni:

- gli importi resi disponibili attraverso la fideiussione, possono risultare di molto inferiori a quelli che l'esperienza mostra essere necessari per interventi di bonifica significativi. In questo caso, la tutela della collettività che la norma si prefigge, risulta essere disattesa, almeno in parte, soprattutto considerando che, in aggiunta, è assai probabile l'insolvenza di colui che ha prodotto il danno, nel far fronte col proprio patrimonio alle conseguenti possibili scoperture rispetto all'importo della fideiussione;
- la polizza a copertura dei danni ambientali costituisce uno strumento in grado di fornire capacità finanziarie significative a costi decisamente contenuti, in particolare rispetto alla polizza fideiussoria, nato specificamente per far fronte a eventi di natura catastrofale;
- ancor meno per colui che la deve stipulare, la copertura fideiussoria rappresenta uno strumento funzionale alla tutela della propria attività; in caso di danno, infatti, il premio corrisposto non fornisce alcuna tutela al patrimonio del contraente che risulta così totalmente esposto ai rischi correlati al risarcimento degli eventuali danni che ha prodotto; la polizza, infatti, opera a tutela del patrimonio del beneficiario e l'assicurato, attraverso l'azione di rivalsa intentata nei suoi confronti, dovrà restituire la somma al fideiussore;
- proprio per le ragioni sopra indicate e, in particolare per il rischio di insolvenza, è prassi diffusa, da parte delle compagnie assicuratrici, di richiedere la stipula congiunta di una polizza fideiussoria e di una polizza di responsabilità per danno ambientale, anche se ciò può essere a volte percepito (seppur erroneamente per quanto appena spiegato) come una "vessazione" nei confronti dell'assicurato.

Le considerazioni appena sviluppate altro

non sono che ulteriori vantaggi ottenibili dal ricorso a una polizza di responsabilità per danno ambientale.

La polizza per danno ambientale: un prodotto ad ampio spettro

Ancora troppo spesso, parlando di rischio "inquinamento", o, più compiutamente, di "danno all'ambiente", si è facilmente vittime di stereotipi e luoghi comuni fuorvianti per una rappresentazione dell'effettiva estensione dei fenomeni e, quindi, per una corretta percezione del rischio.

Tendenzialmente, infatti, si è condizionati da una visione parziale del fenomeno indotta, in genere, dall'immane evocazione degli eventi catastrofici (ad esempio Seveso, Bhopal ecc.); tuttavia, il rischio inquinamento a cui "quotidianamente" la maggior parte delle aziende risulta esposto non è *solo* questo.

Il rischio di contaminazione viene istintivamente associato al concetto di "rilascio" di sostanze pericolose allo stato liquido e, soprattutto, di evento "raro". Le differenti prospettive dalle quali è possibile analizzare il rischio, invece, inducono a rilevare che:

- l'incendio, l'esplosione o lo scoppio e gli stessi eventi naturali, sono accompagnati, nella quasi totalità dei casi, dalla contaminazione dei luoghi (e delle aree limitrofe) in cui si verificano;
- in un'azienda sono normalmente presenti, ad esempio, contenitori in plastica, film in materiale plastico per imballi, tessuti sintetici, carta, cartoni, ecc., quindi, non solo sostanze definite come pericolose quali lubrificanti, oli esausti, detergenti, combustibili ecc.;
- la presenza di queste sostanze a seguito degli eventi indicati al primo punto genera residui pericolosi i cui costi di rimozione sono generalmente esclusi o significativamente sottolimitati nella polizza incendio;
- il terreno su cui sorge l'insediamento, rappresenta uno dei principali *asset* che costituiscono il patrimonio aziendale; questo bene non viene garantito dalla polizza incendio, eppure, oltre ai rischi di rilascio, sversamento ecc., proprio a seguito degli eventi coperti dalla suddetta polizza, è anch'esso esposto a danni che, se non adeguatamente garantiti, non consentono di salvaguardare nel tempo il valore effettivo



del bene che, al contrario, potrà essere capitalizzato, al valore effettivo e attuale di mercato, al momento della sua dismissione e/o vendita.

Limitandosi a un accostamento ancora poco frequente, quello con la polizza incendio, e tralasciando quindi di evidenziare le *performance* aggiuntive rispetto al più ricorrente accostamento con la copertura dei danni a terzi, già queste prime evidenze consentono due rapide quanto incontrovertibili considerazioni:

- l'inquinamento non è per nulla un evento "raro", essendo la probabilità del suo accadimento quantomeno uguale a quella dei medesimi eventi garantiti dalla polizza incendio. Ne discende che la polizza inquinamento non è assolutamente rivolta a una specifica categoria di aziende;
- la polizza inquinamento è strumento indispensabile per salvaguardare adeguatamente uno dei principali beni che costituiscono il patrimonio di una azienda, il terreno su cui sorge.

Superare i luoghi comuni

Restando in tema di stereotipi, si osserva che risulta essere ancora abbastanza ricorrente la concezione della polizza inquinamento come polizza a tutela della sola responsabilità civile per il danno a terzi, così come sembra restare piuttosto radicata la convinzione che, per proteggersi adeguatamente da questo rischio, sia sufficiente una estensione di garanzia (al cosiddetto "inquinamento accidentale") sulla polizza di responsabilità civile generale.

Il raffronto fra le modalità con cui viene data copertura al rischio attraverso l'estensione di garanzia alla polizza di responsabilità civile generale e quella relativa, invece, alla polizza specifica per il rischio di danno ambientale (cosiddetta *standalone*), consente di fare emergere con evidenza i molteplici vantaggi ottenibili con la seconda soluzione. I principali vantaggi sono:

- l'introduzione (a livello comunitario) del principio "chi inquina paga" che si è tradotto nell'obbligo ad "agire" tutte le volte in cui il verificarsi o la scoperta di un inquinamento lo impongono, indipendentemente dall'essere o meno gli autori del fatto che ha prodotto l'inquinamento ("responsabilità oggettiva"); al contrario della polizza per

danno ambientale, la classica polizza di responsabilità civile generale opera solo a seguito della comprovata responsabilità; gli effetti di questa caratteristica sono assai più rilevanti rispetto alla più sottolineata tipicità della cosiddetta "copertura completa" (vale a dire di una copertura nella quale non viene fatta distinzione tra evento accidentale ed evento graduale);

- scompare la limitazione relativa alla copertura dei soli beni di terzi (generalmente posti all'esterno dello stabilimento) per comprendere anche i danni che si verificano (e sono quelli oltretutto caratterizzati dalla maggiore frequenza di accadimento) nell'area dove solitamente l'evento ha origine, all'interno dello stabilimento, dove i beni che vengono colpiti sono generalmente di proprietà dell'assicurato; diviene formale, quindi, l'attribuzione di questa polizza al ramo ministeriale della responsabilità civile sebbene, così strutturata, rappresenta, in termini di efficienza e completezza di copertura, la soluzione di tutela dal rischio ottimale;
- viene data copertura a una fattispecie di danno altrimenti finora non garantita, quella del cosiddetto "danno ambientale" (*ex art. 300, D.Lgs. n. 152/2006*).

Relativamente alla portata della garanzia, è opportuno ricordare, per la rilevanza che questa voce di spesa può assumere, che questa copertura comprende anche le spese legali. La complessità e la specificità della materia incidono non solo sull'entità delle relative spese, ma impongono la scelta di studi legali con esperienza specifica. Queste attività, al pari di quelle da porre in atto in caso di emergenza e/o di riparazione del danno, rientrano anch'esse nell'attività di gestione della crisi. In alcuni casi, la loro rilevanza è tale per cui il successivo verificarsi di un sinistro (inteso come attribuzione di responsabilità o di notifica di obblighi di intervento) dipende dal buon esito delle stesse. La funzione di tutela della copertura e di integrazione delle attività di gestione del rischio da parte dell'assicuratore, possono rivestire un ruolo determinante che tuttavia non sempre è percepito appieno dall'assicurato.

La capacità di saper guardare oltre la tradizionale rappresentazione dello strumento assicurativo, nel caso in cui rappresenti effettiva-



mente il risultato di sintesi di quell'attività di *risk management* più volte richiamata all'inizio, conferisce alla polizza il significato di un ulteriore elemento di qualificazione dell'azienda, oltre che, ovviamente, di garanzia aggiuntiva di solvibilità. Considerando l'ambito della responsabilità professionale, complementare a quella per danno ambientale, se si pensa agli studi di consulenza ambientale, ciò è quanto avviene all'estero ormai da tempo, dove l'esistenza di una polizza (di responsabilità civile) rappresenta una condizione preliminare di qualificazione del fornitore per l'affidamento di un qualsiasi incarico.

Esperienza sinistri: un valore aggiunto da condividere

L'equivalenza tra "assicurazione" e "innovazione" non è sempre valida, ma, soprattutto, non si è ancora radicata la visione di uno strumento che consente di trarre insegnamenti dagli eventi negativi occorsi che formano appunto l'oggetto della copertura.

Nonostante l'approccio allo strumento assicurativo per alcuni sia a volte condizionato da scetticismo sulla sua autorevolezza e, quindi, sulla sua utilità, il settore specifico della tutela dell'ambiente può vantare al proprio attivo iniziative che hanno percorso in alcuni casi anche l'attività del legislatore.

In proposito alcuni esempi:

- da oltre venti anni, in assenza di una normativa specifica in materia, l'assicuratore nell'analisi preliminare del rischio dedica uno specifico approfondimento agli aspetti riguardanti elementi interrati (tipologia, numero, materiale, età, effettuazione di prove di tenuta ecc.) e stato del sottosuolo (natura del terreno, profondità della falda, analisi delle acque di falda). La criticità, in termini più generali di tutela dell'ambiente, che rivestono gli elementi interrati (dove, per "elemento" si intende non il solo "serbatoio" ma anche vasche, tubazioni, reti fognarie, pompe ecc.) è tale che la verifica della loro tenuta è da considerarsi condizione necessaria, ma non sufficiente per l'assenza di contaminazione; altrettanto imprescindibile, infatti, risulta essere il controllo dello stato del sottosuolo; questa seconda parte di in-

dagine è sempre stata necessaria per sopprimere a ciò che oggi invece è divenuto, o meglio dovrà divenire tale, attraverso il recepimento della direttiva comunitaria n. 75/2010, un obbligo, quello della verifica appunto dello stato di suolo e sottosuolo sul quale sorge l'azienda;

- la complessità tecnica che caratterizza la gestione di questo rischio e, soprattutto, le problematiche relative alla riparazione del danno (bonifica), ormai da alcuni anni hanno consolidato l'individuazione (e il monitoraggio costante) di una rete di operatori esterni con specifici *know-how* nel settore degli interventi di bonifica; questa impostazione rappresenta il risultato di un'attenta riflessione sul ruolo di supporto operativo, "in tempo reale", del servizio assicurativo ripensato come strumento di effettivo *problem solving* che vada a completare la classica funzione di trasferimento del rischio in quel quadro complessivo di gestione del rischio più volte citato;
- il "Prontuario delle bonifiche" pubblicato a partire dal 2003 come allegato ad *Ambiente&Sicurezza*²⁾ col patrocinio (dal 2007) del Ministero dell'Ambiente, costituisce uno strumento fondamentale di un progetto complessivo più ampio che punta a una, se possibile completa, integrazione tra il settore assicurativo e quello degli operatori della bonifica; la focalizzazione spinta nell'esame e nel monitoraggio costante del mondo degli operatori del settore delle bonifiche promossa dall'assicuratore punta a condividere, con tutti i soggetti che ne abbiano necessità (quindi non a uso e consumo di un solo soggetto), le informazioni che consentano di effettuare la scelta del "miglior operatore possibile".

La direttiva 2010/75/UE

La necessità di mantenere un costante aggiornamento sulle possibili evoluzioni degli scenari di rischio, rende opportuno un breve cenno alla direttiva 2010/75/UE («relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)») che prevede come termine per il suo recepimento da parte degli stati dell'Unione il 7 gennaio 2013.

2) L'edizione 2012 sarà allegata al n. 21/2012 di Ambiente&Sicurezza.



Riprendendo il principio della necessità di conoscere lo stato del sottosuolo per rendere effettivamente possibile un'analisi di rischio (così come si è sempre posta appunto per l'assicuratore), viene affermato ora con forza di legge dalla direttiva 2010/75/UE, l'obbligo di dimostrare quale sia lo stato del sottosuolo del sito su cui l'attività verrà svolta.

Le misure introdotte dalla norma comunitaria³⁾ riguardano tutte le fasi di vita del sito culminando, con i disposti di cui al comma 2, art. 22, con quelli relativi alla chiusura del medesimo.

La direttiva 2010/75/UE, relativamente alle condizioni di autorizzazione stabilisce alle lettere b) ed e), art. 14, ad esempio che: «1. *Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 11 e 18. Tali misure includono almeno: (omissis)*

b) disposizioni adeguate che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e le disposizioni per il controllo e la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione;

...

e) disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee ai sensi della lettera b) e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione.»

Per quanto concerne il controllo, l'art. 16, punto 2, stabilisce che:

«2. *La frequenza del controllo periodico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), è determinata dall'autorità competente nell'autorizzazione rilasciata a ogni installazione o in norme generali vincolanti.*

Fatto salvo il primo comma, il controllo periodico è effettuato almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che tale controllo non sia basato su una valutazione sistematica del rischio di contaminazione.»

Pur essendo ancora lunga la strada per giungere al recepimento, non tanto in termini tem-

porali (data la vicinanza della scadenza), ma, soprattutto, per le incognite legate ai termini coi quali avverrà il recepimento, gli estratti sopra riportati danno, comunque, già ora una precisa indicazione di quale possa essere l'impatto dirompente di simili disposti qualora vengano introdotti senza misure di attenuazione (almeno transitorie) in termini di responsabilità e gestione del rischio del danno all'ambiente.

Come aumentare la certezza del risarcimento

Innovare vuol dire, in particolare, fondere in un unico strumento il contratto con il quale classicamente si effettua il trasferimento assicurativo del rischio (polizza) e il servizio tecnico di gestione delle crisi prodotte da un evento (incendio, esplosione o scoppio, eventi naturali/atmosferici o rilascio) o, meglio ancora, di riparazione dei danni provocati dal sinistro. L'obiettivo è mettere a disposizione dell'assicurato, nel momento effettivo del bisogno, le competenze migliori di cui necessita per risolvere il problema, dato che l'assicurato stesso di norma non ne dispone e si troverebbe a dover affrontare grosse difficoltà nel ricercare proprio a seguito del verificarsi una crisi. Il coinvolgimento tempestivo dall'assicuratore e la garanzia sulla competenza tecnica di chi opera per la gestione della crisi portano ineluttabilmente ad azzerare le possibilità di contenzioso, aumentando di conseguenza la certezza del risarcimento.

Oltre alla tempestività, indispensabile per l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo e il livello di competenza tecnica di chi interviene, un servizio, per essere qualificato deve essere fornito da chi possiede effettivamente questo requisito. Facendo riferimento ai possibili eventi che generano un inquinamento, è possibile, quindi, distinguere due possibilità di approccio che richiedono altrettante diversificate competenze, come nel caso di:

- rilascio o di scoperta di un inquinamento, in cui prevale la necessità del *know how* di una società di consulenza ambientale considerando che, in situazioni di questo tipo, l'esperienza sinistri mostra che il fattore critico di successo è rappresentato

3) Si veda, ad esempio, gli artt. 11, lettera h); 12, lettera d); 14, lettera e); 16, comma 2, secondo capoverso; 22, comma 2.



dal “sapere” inteso come conoscenze tecniche e di conformità normativa più che di operatività;

- incendio, esplosione ecc. nei quali invece la priorità è quella di poter disporre di un operatore specializzato in interventi di *disaster recovery*, ciò perché, a differenza della precedente situazione, anche in questo caso è l'esperienza sinistri a confermare che il fattore critico di successo è rappresentato in queste situazioni dall'esperienza e dalla capacità di “fare” nell'esecuzione dell'intervento.

Conclusioni

Gli interventi di bonifica costituiscono l'essenza della riparazione del danno all'ambiente e, quindi, del trasferimento assicurativo di questi oneri. La complessità e l'articolazione degli interventi di bonifica e, di conseguenza, dell'offerta di servizi in questo settore impongono la necessità di adeguati strumenti a supporto delle decisioni. La conoscenza di una norma-

tiva in costante evoluzione per il rispetto puntuale dei singoli disposti è strettamente correlata alla scelta corretta e consapevole del “miglior operatore possibile”. La possibilità di avvalersi dell'operatore maggiormente qualificato e di fare ricorso alle migliori tecniche di intervento consentono, non solo il raggiungimento dell'obiettivo primario di una ottimale tutela dell'ambiente, ma anche di ridurre i fattori di incertezza agevolando l'effettuazione dell'intervento di recupero.

In questo contesto l'opportunità per l'assicuratore di mettere a disposizione del proprio assicurato l'esperienza tipica di chi è chiamato a liquidare i danni per una gestione ottimale di situazioni inaspettate che, proprio perché tali, trovano di norma impreparato il soggetto che ne subisce gli effetti, rappresentano la vera novità del servizio offerto oggi dall'assicuratore, ponendolo sempre più al centro del processo di gestione del rischio con il compito di ottimizzare l'integrazione delle fasi che lo compongono. ●

NOVITÀ

Fabio Iraldo - Michela Melis

GREEN MARKETING

Come evitare il *greenwashing*
comunicando al mercato
il valore della sostenibilità

In collaborazione con ASSOCIHARDA

GRUPPO24ORE

GRUPPO24ORE

GREEN MARKETING

Come evitare il *greenwashing* comunicando al mercato il valore della sostenibilità

Autori: F. Iraldo, M. Melis

Il green marketing mira a **sviluppare, promuovere e valorizzare prodotti e servizi** in grado di generare un ridotto impatto ambientale comparativamente alle alternative offerte sul mercato.

Quando la comunicazione pubblicitaria riguarda sostanze inquinanti, consumi di risorse ed effetti sull'ecosistema, il problema più rilevante per un'azienda è come valorizzare il proprio impegno in modo efficace e comprensibile, evitando i rischi del cosiddetto “greenwashing”, ovvero i danni di reputazione e di immagine.

L'opera fornisce ai “non addetti ai lavori” le motivazioni, le opportunità e soprattutto **gli strumenti per utilizzare efficacemente l'ambiente e la sostenibilità come leve competitive sul mercato.**

Pagg. 208 – € 29,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilsole24ore.com

GRUPPO24ORE